

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Il titolo finale del Codice civile² è modificato come segue:

Art. 55

D. Celebrazione
degli atti
pubblici
I. Definizione

La celebrazione di un atto pubblico consiste nella registrazione, da parte di un pubblico ufficiale competente per luogo e per materia, di dichiarazioni costitutive di un negozio giuridico o di una procedura oppure di fatti giuridicamente rilevanti in un documento indipendente, nella forma e secondo la procedura prescritte a tal fine.

Art. 55a

II. Norme dei
Cantoni

I Cantoni possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici.

Art. 55b

III. Requisiti
minimi
1. Formazione
dei pubblici
ufficiali rogatori

I Cantoni provvedono affinché i pubblici ufficiali rogatori dispongano di una formazione sufficiente.

Art. 55c

2. Atti pubblici
in lingua
straniera

I Cantoni emanano le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera.

Art. 55d

3. Obbligo di
celebrare l'atto
pubblico

¹ Il pubblico ufficiale rogatore celebra ogni atto pubblico di cui è incaricato.

² Può rifiutare di celebrare un atto pubblico per gravi motivi.

RS

1 FF ...

2 RS 210

4. Informazioni giuridiche	Art. 55e Il pubblico ufficiale rogatore informa le parti all'atto su forma, contenuto ed effetti giuridici dell'atto.
5. Imparzialità	Art. 55f ¹ Il pubblico ufficiale rogatore salvaguarda gli interessi delle parti coinvolte in modo imparziale. ² È tenuto ad astenersi nelle pratiche che lo concernono o che concernono persone a lui vicine.
6. Obbligo di verità	Art. 55g ¹ Il pubblico ufficiale rogatore celebra l'atto pubblico conformemente al vero. In particolare, nell'atto pubblico non procede a constatazioni che sa essere false. ² Celebra l'atto pubblico in modo chiaro.
7. Obbligo del segreto	Art. 55h ¹ Il pubblico ufficiale rogatore mantiene il segreto sui fatti che le parti coinvolte gli hanno confidato o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione. ² L'obbligo del segreto decade se: 1. le parti esimono il pubblico ufficiale rogatore dall'obbligo; 2. l'adempimento di un obbligo professionale richiede la comunicazione dei fatti a terzi; 3. il pubblico ufficiale rogatore è tenuto dalla legge a dare comunicazione dei fatti alle autorità. ³ I collaboratori del pubblico ufficiale rogatore e gli ausiliari sottostanno alle stesse disposizioni applicate ai pubblici ufficiali rogatori.
8. Procedura principale in caso di atti negoziali a. Procedura di documentazione	Art. 55i ¹ Il pubblico ufficiale rogatore assicura che le parti all'atto prendano conoscenza del contenuto della bozza dell'atto pubblico mediante lettura ad alta voce o lettura in proprio. ² Dopo aver preso conoscenza della bozza dell'atto pubblico, le parti all'atto dichiarano se corrisponde alla loro volontà. ³ Dopo l'approvazione delle parti all'atto, il pubblico ufficiale rogatore firma l'atto pubblico. L'atto pubblico contiene inoltre il nome del pubblico ufficiale rogatore e la data della celebrazione.

b. Unitarietà
dell'atto

Art. 55j

¹ Le parti all'atto, il pubblico ufficiale rogatore e, se necessario, gli ausiliari sono presenti durante tutta la procedura principale nel luogo di celebrazione dell'atto.

² La procedura principale è condotta senza sostanziali interruzioni.

³ Per motivi importanti l'atto pubblico per i contratti può essere celebrato separatamente con ogni singola parte all'atto.

c. Applicazione
della procedura
federale invece
che cantonale

Art. 55k

L'atto pubblico di un negozio giuridico può essere celebrato, invece che secondo il diritto cantonale, anche secondo le forme previste dal diritto federale per il testamento pubblico e il contratto successorio.

9. Nullità
dell'atto

Art. 55l

Non risulta alcun atto pubblico se:

1. il pubblico ufficiale rogatore non ha documentato le dichiarazioni di volontà, le procedure o i fatti conformemente al vero.
2. le parti all'atto non sono designate chiaramente o il rapporto di rappresentanza non è indicato chiaramente;
3. le disposizioni della presente legge riguardanti la procedura di documentazione e l'unitarietà dell'atto pubblico non sono rispettate.

10. Riconoscimen-
to dell'atto

Art. 55m

L'atto pubblico redatto secondo le prescrizioni in vigore nel luogo di allestimento e da un pubblico ufficiale rogatore competente è riconosciuto da tutti i Cantoni.

IV. Atti pubblici
in forma
elettronica
1. Atti pubblici,
copie e certifica-
zioni in forma
elettronica

Art. 55n

¹ I Cantoni possono autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a:

1. redigere atti pubblici in forma elettronica;
2. realizzare copie in forma elettronica di atti originali redatti su carta;
3. realizzare certificazioni in forma elettronica di copie e di firme.

² Il pubblico ufficiale rogatore:

1. utilizza una firma elettronica fondata su un certificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge del 19 dicembre 2003³ sulla firma elettronica; e
2. allega all'atto la prova di essere autorizzato a celebrare l'atto pubblico.

2. Equivalenza delle forme	Art. 55o ¹ Gli atti pubblici in forma elettronica realizzati nel rispetto delle disposizioni federali equivalgono agli atti pubblici su carta. ² Possono essere usati negli scambi con tutte le autorità che hanno introdotto la comunicazione elettronica.
3. Registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori	Art. 55p ¹ L'Ufficio federale di giustizia allestisce e gestisce un sistema per la tenuta di un registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori. ² Può affidare questi compiti a un'organizzazione esterna all'Amministrazione federale centrale. ³ Stabilisce, previo parere dei Cantoni, le direttive tecniche e organizzative, nonché il modello di dati.
4. Custodia e iscrizione	Art. 55q ¹ La Confederazione allestisce e gestisce un sistema per la custodia e l'iscrizione degli atti pubblici in forma elettronica. ² Immediatamente dopo la conclusione della procedura, il pubblico ufficiale rogatore salva e iscrive nel sistema: 1. gli atti pubblici in forma elettronica che ha redatto; 2. le copie che ha realizzato di atti originali redatti su carta; e 3. le certificazioni di copie e di firme. ³ Fa fede la copia custodita e iscritta nel sistema dell'atto pubblico in forma elettronica, della copia di un atto originale redatto su carta e della certificazione.
5. Requisiti tecnici	Art. 55r Il Consiglio federale stabilisce come garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici nonché l'integrità, la leggibilità, l'autenticità e la sicurezza permanenti dei dati. Definisce in particolare i formati di dati utilizzabili, le firme elettroniche nonché il tipo di prova dell'autorizzazione a celebrare atti pubblici.
6. Emolumenti	Art. 55s ¹ Per la prestazione di servizi connessi alla custodia e all'iscrizione degli atti pubblici in forma elettronica sono riscossi emolumenti a copertura delle spese. ² Il Consiglio federale emana un'ordinanza sugli emolumenti.
7. Responsabilità	Art. 55t La Confederazione risponde soltanto per i danni che cagiona intenzionalmente o per grave negligenza.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova